

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di veterinaria  
Monitoring  
Schwarzenburgstrasse 155  
3003 Berna

### Modifica dell'ordinanza sulle epizootie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali e dell'allegato dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 7 ottobre 2013 riguardante la modifica delle ordinanze citate a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

#### PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

**Allegato:** citato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione della salute pubblica

Änderung der Tierseuchenverordnung, der Tierschutzverordnung und des Anhangs der Verordnung über das Informationssystem für den öffentlichen Veterinärdienst

Modification de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'annexe à l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public

Modifica dell'ordinanza sulle epizootie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali e dell'allegato all'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico

## Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation / Amt : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : TI

Adresse : 6500 Bellinzona

Kontaktperson : dott. Tullio Vanzetti

Telefon : 091 814 41 00

E-Mail : tullio.vanzetti@ti.ch

Datum :

### Wichtige Hinweise:

1. Wir bitten ,Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Um direkt zu den einzelnen Rubriken zu gelangen, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den entsprechenden Titel (Ctrl und linke Maustaste).
3. **Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.**
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als **Word-Dokument** bis am **31. Dezember 2013** an folgende E-Mail-Adresse: [margot.berchtold@bvet.admin.ch](mailto:margot.berchtold@bvet.admin.ch)

**Inhaltsverzeichnis**

1. [Allgemeine Bemerkungen](#) zu den Anhörungsvorlagen
2. - 4. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Verordnungen

**1. Allgemeine Bemerkungen zu den Anhörungsvorlagen**

Allgemeine Bemerkungen

Siamo sostanzialmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OFE poste in consultazione. Da una parte esse introducono dei correttivi a determinati problemi sorti nell'applicazione dell'attuale ordinanza (identificazione degli equini) e dall'altra rispondono alle nuove sfide rappresentate da malattie degli animali, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, che potrebbero raggiungere il nostro paese nei prossimi tempi (encefaliti degli equini, malattia della febbre del Nilo).

In relazione alle disposizioni concernenti l'identificazione dei cani attiriamo la vostra attenzione sul problema dell'importazione di cani provenienti da paesi con rabbia, direttamente oppure attraverso paesi terzi. Purtroppo le attuali disposizioni da una parte non obbligano i veterinari a notificare i casi di importazione illegale, come l'importazione di cani senza microchip o sprovvisti di passaporto. D'altra parte non vietano la possibilità di identificare cani importati senza essere stati identificati attraverso l'impianto di un microchip con codice svizzero, ciò che impedisce di risalire alla vera provenienza dell'animale. Di fronte al rischio di introduzione nel nostro paese di questa grave zoonosi attraverso l'importazione illegale di cani e di altri animali da compagnia, riteniamo assolutamente necessario colmare le lacune esistenti nell'attuale legislazione attraverso un obbligo di notifica delle importazioni illegali da parte dei veterinari agli uffici veterinari cantonali e un divieto di identificazione tramite microchip dei cani importati illegalmente senza l'autorizzazione del veterinario cantonale.

Un secondo argomento sul quale desideriamo attirare la vostra attenzione riguarda l'identificazione degli equidi, attualmente disciplinata dagli articoli 15d e 153 OFE. Ai fini della sicurezza alimentare e della protezione del consumatore, è indispensabile che la decisione circa la destinazione degli animali (animali da compagnia oppure animali da reddito con possibilità di macellazione) venga decisa al più tardi al momento della identificazione con microchip entro 30 giorni dalla nascita, senza eccezioni. Solo in questo modo è possibile rispettare le disposizioni della Ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 2004 per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci e il registro dei trattamenti. Chiediamo pertanto di modificare l'ordinanza nel senso indicato, malgrado il progetto poste in consultazione non lo prevedano.

Le nostre specifiche osservazioni e proposte di modifica di singoli articoli sono riportate nel capitolo seguente.

## Anhörung bis 31. Dezember 2013

2. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der TSV		
Artikel	Kommentar / Bemerkungen	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)
15d cpv. 3 e 4	Le disposizioni concernenti gli animali iscritti nel libro genealogico non hanno alcuna attinenza diretta e rilevanza per rapporto alla legislazione sulle epizootie. Inoltre la designazione dei veterinari autorizzati ad eseguire il riconoscimento deve poggiare su requisiti ufficiali (corso di istruzione riconosciuto) e non può essere delegata a società private, come la Federazione svizzera sport equestri.	Proponiamo lo stralcio di questi due capoversi.
16 cpv. 2	Questo capoverso prescrive che il microchip contenga il codice del paese di provenienza e della ditta produttrice. Ci sembra più opportuno richiedere che nel numero di microchip sia contenuto il codice della Svizzera, analogamente a quanto previsto per l'identificazione degli equidi (articolo 15a cpv. 3).	
17a	Riproponiamo le osservazioni già formulate in occasione di precedenti consultazioni secondo cui l'obbligo di notifica dovrebbe essere attribuito a chi vende il cane che non a chi lo acquista. Solo in questo modo è possibile attribuire ai proprietari dei cani la responsabilità di garantire la rintracciabilità degli animali.	Chi vende un cane o lo cede in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare ...
129 cpv.3	Bisognerebbe specificare se l'analisi prevista è sierologica o virologica. In generale si tratta di un esame sierologico, ma per la BVD risulta generalmente più indicata la ricerca dell'antigene.	Specificare il genere di analisi richiesta.
129 cpv. 4	L'analisi del sangue delle madri che hanno abortito, finora ristretta ai bovini, viene estesa a ovini e caprini. Questa disposizione pone problemi notevoli a livello pratico, considerato che spesso per gli ovini e i caprini che si trovano al pascolo e non è sempre possibile ricondurre un feto abortito alla sua madre.	Il veterinario dispone l'esame delle placente e dei feti abortiti. Per gli animali della specie bovina occorre inoltre sottoporre ad analisi secondo il cpv. 3 un campione di sangue prelevato dalle madri che hanno abortito.
184 cpv. 1 lett. f	La disposizione secondo la quale vi è sospetto di PRRS in caso di inseminazione artificiale o trasferimento di embrioni con sperma, ovuli o embrioni importati non è accettabile. I requisiti sanitari richiesti in caso di importazione servono proprio ad evitare l'insorgenza della malattia nel nostro paese. Controlli sierologici e virologici in un numero rappresentativo di	Si propone lo stralcio della lettera f. I controlli sanitari da eseguire dopo l'importazione devono essere regolamentati dalle disposizioni concernenti l'importazione

## Anhörung bis 31. Dezember 2013

	animali dopo l'inseminazione o il trasferimento di embrioni dovrebbero essere previsti nelle disposizioni concernenti l'importazione di animali vivi. In caso di positività deve rispondere l'importatore.	
244° cpv. 3	L'indicazione secondo la quale l'UFV tiene conto dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie è superflua, visto che non si tratta di una disposizione vincolante.	Stralciare la seconda frase del capoverso.
245g	L'articolo si limita ad indicare la facoltà per i Cantoni di chiedere la collaborazione dei servizi sanitari. Questa facoltà deve essere data per scontata e non necessita di un articolo dell'OFE. Bisogna invece formulare l'articolo in modo che risulti chiaro un obbligo di collaborazione da parte dei servizi sanitari per i cantoni che ne fanno richiesta.	I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo sono tenuti a collaborare con i cantoni che ne fanno richiesta della sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite epizootica.
16 cpv. 3 della OBDTA del 26 ottobre 2011	La facoltà di utilizzare liberamente le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi da parte delle persone che effettuano l'identificazione non deve essere illimitata ma deve essere inserita in un contesto di ufficialità. Bisogna quindi precisare che le informazioni possono essere utilizzate soltanto per scopi ufficiali, analogamente a quanto previsto nel nuovo articolo 17c cpv. 1 OFE	Nell'adempimento dei loro compiti legali, le persone che effettuano l'identificazione possono ... equidi.

**Anhörung bis 31. Dezember 2013**

**3. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der TSchV**

<b>Artikel</b>	<b>Kommentar / Bemerkungen</b>	<b>Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)</b>

**Anhörung bis 31. Dezember 2013**

**4. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln des Anhangs der Verordnung über das Informationssystem für den öffentlichen Veterinärdienst**

Artikel	Kommentar / Bemerkungen	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)